



EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL  
DECRETO DELEGATO 20 FEBBRAIO 2023 N.22

TESTO UNICO INNOVATIVO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA CON  
L'AMMINISTRAZIONE E DI ACCESSO AI SERVIZI IN LINEA DELL'AMMINISTRAZIONE

EMENDAMENTO I

L'articolo 4, comma 2, lettera c), del Decreto Delegato 20 febbraio 2023 n.22 è così modificato:

"c) l'invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato per la firma digitale **elettronica** in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;"

EMENDAMENTO II

L'articolo 6, comma 1, lettera d), del Decreto Delegato n.22/2023 è così modificato:

"a) fra persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio e soggetti privati: secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o norme interne, adottati sentita la ~~DGFP~~ **I'Autorità ICT**;"

EMENDAMENTO III

L'articolo 14, comma 2, lettera e), numero 1), del Decreto Delegato n.22/2023 è così modificato:

"1) la data e l'ora del completamento della procedura software di autenticazione rafforzata, attestata dal servizio in linea. La data e l'ora di sistema dell'applicativo fanno fede nei confronti dell'Amministrazione ai fini del rispetto dei termini eventualmente previsti dalla pertinente normativa per la presentazione del documento amministrativo **nonché dell'osservanza dei termini stabiliti per l'adozione del provvedimento finale**;"

EMENDAMENTO IV

A seguito dell'articolo 14, del Decreto Delegato n.22/2023 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 14bis

*(Rilascio di atti o provvedimenti in esito ad istanze presentate con moduli e formulari dei servizi in linea tramite il Portale della Pubblica Amministrazione)*

1. La trasmissione all'autore del modulo o formulario elettronico di cui all'articolo 14, degli eventuali atti endoprocedimentali nonché del provvedimento finale avviene, a cura dell'UO competente, attraverso l'invio all'interessato, tramite posta elettronica ordinaria, di una o più comunicazioni contenenti le indicazioni per accedere all'indirizzo web da cui poter scaricare i suddetti atti e provvedimenti.
2. L'invio della comunicazione di cui al comma 1 è effettuato al domicilio digitale dell'autore del modulo o formulario elettronico, qualora lo stesso ne sia dotato, oppure, in assenza del suddetto domicilio digitale, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria fornito dall'autore medesimo all'atto della sua registrazione nel Portale della Pubblica Amministrazione.
3. La data e l'ora di sistema dell'applicativo, generata al momento dello scarico dell'atto o provvedimento, così come attestata dal servizio in linea, costituisce la data di ritiro dell'atto o provvedimento medesimo dalla quale decorrono i termini per l'ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dall'UO competente nonché, in caso di provvedimento finale, per l'eventuale impugnazione in sede amministrativa e giurisdizionale."

EMENDAMENTO V

L'articolo 15, comma 3, del Decreto Delegato n.22/2023 è così modificato:

"3. **A decorrere dal 1 settembre 2023**, le istanze e relativi documenti a corredo in ambito catastale, , sono obbligatoriamente presentate all'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia (in seguito brevemente UTCC) mediante i programmi applicativi denominati "Gestione Richieste Aggiornamento Terreni" (in seguito brevemente GRAT) e "Gestione Richieste Aggiornamento Fabbricati" (in seguito brevemente GRAF) accessibili dal Portale della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di abilitazione a "Servizi catastali - aggiornamento catastale"."

#### EMENDAMENTO VI

L'articolo 17, comma 2, del Decreto Delegato n.22/2023 è così modificato:

"2. L'istanza è sottoscritta dall'uno o più soggetti abilitati e legittimati alla presentazione sotto l'esclusiva responsabilità di questi ultimi, nella forma del documento amministrativo elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata. **Qualora l'istanza sia presentata da tecnico abilitato, la stessa è sottoscritta con firma elettronica qualificata contenente la specifica qualifica professionale del titolare.**"

#### EMENDAMENTO VII

L'articolo 19, comma 1, numero 1) [*rectius* lettera a)], del Decreto Delegato n.22/2023 è così modificato:

"a) documentazione non sottoscritta con firma elettronica qualificata **oppure sottoscritta con firma elettronica non valida. Qualora l'istanza sia presentata da tecnico abilitato, la stessa è irricevibile qualora la documentazione non sia sottoscritta con firma elettronica qualificata contenente la specifica qualifica professionale del titolare;**"

#### EMENDAMENTO VIII

L'articolo 22, comma 1, del Decreto Delegato n.22/2023 è così modificato:

"1. L'UO UPTE, l'UO UTCC, l'UO SPC e l'UO UPAV emettono, sentita ~~la~~ **DGFP l'Autorità ICT**, direttive e/o circolari al fine di fornire indirizzi e dettagliare ulteriormente le modalità applicative per la presentazione delle pratiche di rispettiva competenza in formato elettronico."

#### EMENDAMENTO IX

L'articolo 23, comma 3, del Decreto Delegato 23 febbraio 2023 n.22 è così sostituito:

"3. Qualora l'offerta sia presentata in via telematica, la cauzione provvisoria è presentata mediante scansione dell'originale analogico **ovvero in formato digitale con firma elettronica qualificata dell'ente emittente.**"

#### EMENDAMENTO X

L'alinea dell'articolo 23, comma 5, del Decreto Delegato n.22/2023 è così sostituita:

"5. In linea con quanto previsto dall'articolo 12, sono sottoscritti con firma elettronica qualificata **apposta in modalità Cades o Pades o Xades**, a pena di esclusione dalla valutazione dell'offerta, unicamente i seguenti documenti:"

#### EMENDAMENTO XI

L'articolo 23, comma 9, del Decreto Delegato n.22/2023 è così sostituito:

"9. I documenti elettronici costituenti l'offerta sono depositati **esclusivamente** nel formato PDF/A **oppure in altri formati di cui all'Allegato 1 al Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9 stabiliti dalla Stazione Appaltante la quale potrà anche individuarne di ulteriori ai sensi dell'articolo 3bis, comma 13 del Decreto 8 novembre 2005 n. 156 e successive modifiche.**"

EMENDAMENTO XII

L'articolo 25, comma 2, del Decreto Delegato n.22/2023 è così sostituito:

"2. La certificazione formata ai sensi del comma 1 è trasmessa al domicilio digitale del soggetto richiedente **oppure resa scaricabile direttamente dal Portale della Pubblica Amministrazione, previa autenticazione rafforzata del soggetto richiedente.**

Il Segretario *[Handwritten Signature]*



